



# COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione n° 125 del 21/11/2023

### Della Giunta Comunale

**OGGETTO:** *Realizzazione nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Stenico. Chiusura del procedimento, revoca incarichi in essere ed atto di indirizzo al responsabile del servizio tecnico per apertura di un nuovo procedimento realizzativo.*

L'anno duemilaventitre addì 21 - ventuno - del mese novembre alle ore 15:00, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale, in videoconferenza/presenza:

I Signori:

Mattevi Monica	SINDACO	Presente
Failoni Mirko	Vice SINDACO	Presente
Badolato Francesca	ASSESSORE	Presente
Nicolli Simone	ASSESSORE	Assente
Bressi Floro	ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario comunale: **Giordani Federica**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Mattevi Monica** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Relazione.

Con deliberazione della Giunta comunale di Stenico n. 83 del 02.08.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Stenico, per una spesa complessiva di Euro 792.048,00 di cui per lavori € 615.500,00 compresi € 16.891,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 176.548,00 per somme a disposizione;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 28 del 03.09.2018 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori per l'opera in oggetto, predisposto dall'ing. Alberto Flaim con studio a Comano Terme, per una spesa complessiva di Euro 792.048,00;

con lettera d'invito al prot. n. 3828 di data 04.09.2018 del comune di Comano Terme si dava avvio alla gara telematica n. 71791 per la selezione del contraente a cui affidare i lavori con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base d'appalto ex art. 16, c. 3 della L.P. 2/2016, con valutazione dell'anomalia per i seguenti importi:

- Euro 598.608,91 per lavorazioni soggette a ribasso;
- Euro 16.891,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

con provvedimento prot. n. 4349 di data 04.10.2018 il Responsabile Unico del Procedimento, vista la segnalazione pervenuta da parte di ANCE di cui al prot. n. 8588 di data 26.09.2018 di Comano Terme che rilevava una possibile illegittimità relativa all'utilizzo del prezzario PAT 2012 anziché 2018 per la formulazione degli importi posti a base d'appalto, ritenuto di dover approfondire quanto segnalato disponeva la temporanea sospensione della procedura di gara, di cui alla lettera di invito prot. n. 3828 di data 04.09.2018, identificata con la gara telematica n. 71791 nella piattaforma elettronica SP-RAM, Mercurio, ai fini della valutazione delle criticità sollevate;

con prot. n. 4350 di data 04.10.2018 il Responsabile Unico del procedimento dava avviso di sospensione della procedura di gara alle ditte offerenti.

Successivamente con delibera giuntale n. 116 del 09.10.2018 si è provveduto ad adeguare lo stanziamento di bilancio Codice di bilancio 11.01.2.02 del B.P. 2018 – Cap. A.I. 3221, per far fronte alla maggior spesa prevista dall'aggiornamento dei prezzi dell'opera in oggetto.

Con deliberazione giuntale n. 117 del 09.10.2018 si disponeva in sintesi quanto a seguire:

- di annullare parzialmente in autotutela la delibera giuntale 83/2018 di data 02.08.2018, deliberazione a contrarre per l'avvio delle procedure di gara per l'appalto dei lavori con la corretta applicazione del prezzario PAT 2018;
- di approvare in linea tecnica i nuovi elaborati, relazione esecutiva, quadro economico revisione, computo metrico revisione, elenco prezzi revisione e capitolato speciale appalto revisione e analisi prezzi revisione per la realizzazione della nuova caserma dei V.V.F. di Stenico sulle pp.ff. 1166-1163 in C.C. di Stenico predisposto dall'ing. Alberto Flaim con studio a Comano Terme, Via Giovanni Prati, 2 di Ponte Arche per una spesa complessiva di Euro 841.746,00;

Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 40 di data 16.10.2018 si approvavano i nuovi elaborati costituiti da relazione esecutiva quadro economico revisione, computo metrico revisione, elenco prezzi revisione, capitolato speciale appalto revisione e analisi prezzi revisione presentati in data 09.10.2018 dal progettista Ing. Alberto Flaim ed acquisiti a protocollo comunale n. 4401 dei lavori di "Realizzazione nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Stenico" sulle pp.ff. 1163 e 1166 C.C. di Stenico, predisposti dall'ing. Alberto Flaim con studio a Comano Terme, annullando previamente in autotutela i precedenti approvati con propria determinazione n. 28 del 03.09.2018, che evidenziano una maggior spesa pari ad Euro 49.698,00 per un totale di Euro 841.746,00;

Con provvedimento prot. n. 4673 di data 23.10.2018 il Responsabile Unico del procedimento comunicava alle ditte offerenti la revisione degli elaborati e la fissazione del nuovo termine di scadenza delle offerte con contestuale attribuzione nuova numerazione gara telematica n. 74080;

Con verbale prot. n. 5044 di data 19.11.2018 il Responsabile Unico del Procedimento in presenza di testimoni, prendeva atto che dopo la scadenza del termine di presentazione delle richieste di chiarimenti fissate per il giorno 13.11.2018, erano pervenute alcune segnalazioni da parte di ditte concorrenti, di non corrispondenza tra i prezzi di elenco e voci del computo metrico estimativo; operate per tale motivo alcune verifiche a campione si riscontrava effettivamente tale discordanza, derivante dall'errato invio dell'elenco prezzi da parte del professionista incaricato, documento posto a base di gara. Quindi nel pubblico interesse ha ritenuto doveroso riaprire i termini di gara inserendo la documentazione corretta e consentendo a tutte le ditte partecipanti di presentare entro il termine riaperto (ore 12:00 di lunedì 26.11.2018) le proprie offerte;

con provvedimento prot. n. 5068 di data 20.11.2018 il Responsabile Unico del Procedimento, considerato il verbale prot. n. 5044 di data 19.11.2018 comunicava alle ditte offerenti la riapertura dei termini posticipando al giorno 26.11.2018 alle ore 12.00 il termine per la presentazione delle offerte sostituendo l'Elenco prezzi unitari precedentemente posto a base di gara, con l'elaborato denominato "03 ELENCO PREZZI V03A 2018" firmato digitalmente. Dava altresì comunicazione di attribuzione di una nuova numerazione della gara telematica n.75118 (ex 74080);

con verbale di gara telematica n. 75118 (ex 71919 e 74080) per l'affidamento dei lavori di "realizzazione nuova caserma VV.F. di Stenico" di cui al prot. n. 5156 di data 26.11.2018 si è dato atto che:

- le ditte invitate erano:

1. VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.
2. DEON SPA
3. DALBON COSTRUZIONI S.R.L.
4. MARTINELLI BENONI S.R.L.
5. PRETTI & SCALFI SPA
6. LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.
7. COSTRUZIONI DALLAPE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
8. SALVADORI FELICE S.R.L.
9. I.C.E. DI ROSA FEDELE S.R.L.
10. COSEMA LAVORI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA COSEMA
11. IMPRESA EDILE POLONI S.R.L.
12. MAROSO IVO ENZO SRL – UNIPERSONALE
13. COSTRUZIONI 2000 S.R.L.
14. SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE
15. IMPIANTI CASETTA SRL
16. IMPIANTI PLOTEGHER SNC DI PLOTEGHER MARCO & c
17. ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.
18. SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.
19. GALAZZINI COSTRUZIONI S.R.L

- hanno presentato offerta le seguenti:

AGGIUDICAZIONE CON OFFERTE ANOMALE	
DENOMINAZIONE DITTA	RIBASSO IN ORDINE CRESCENTE
PRETTI & SCALFI	3,162%
DALLAPE'	3,871%
DALBON	3,901%
ZAMPEDRI	5,357%
LARCHER	5,739%
TOLLAT	10,727%
COSEMA	12,770%

- si sono aggiudicati i lavori all'impresa Cosema Lavori a Responsabilità Limitata con la percentuale del 12,770% per l'importo contrattuale di euro 578.468,16 di cui euro 16.891,09 per oneri della sicurezza.

Con rep. atti pubblici n. 280 del 19.02.2019 veniva stipulato il contratto d'appalto tra il Comune di Stenico e l'impresa appaltatrice COSEMA LAVORI S.R.L per un importo di contratto dei lavori pari ad euro 561.577,07 a seguito del ribasso percentuale del 12,770% sull'importo a base di gara di euro 643.788,91 che maggiorato degli oneri per la sicurezza pari a euro 16.891,09, non soggetti a ribasso, determinava un totale complessivo contrattuale di euro 578.468,16. Veniva inoltre contrattualizzato il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori in 310 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna con applicazione di una penale giornaliera pari all'uno per mille, per ogni giorno di ritardo come previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

con verbale di consegna dei lavori di cui al protocollo n.1239 del 21.03.2019 il Direttore dei lavori Ing. Alberto Flaim con studio in Comano Terme consegnava i lavori all'impresa appaltatrice COSEMA LAVORI S.R.L a mezzo del legale rappresentante Ing. Carmelo Lentini, concedendo 310 giorni per la consegna dei lavori finiti quindi entro il giorno 24.01.2020.

Con prot. n. 3489 di data 26.08.2019 il progettista ing. Alberto Flaim depositava la prima variante ai lavori in oggetto;

con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 27.08.2019 è stata approvata la perizia di variante, verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01 ed atto di sottomissione n. 01, relativi alla realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Stenico sulle pp.ff. 1163 -1166 in C.C. Stenico, portando l'importo contrattuale a complessivi Euro 656.976,26 comprensivi sia del ribasso contrattuale che di Euro 17.489,49 per oneri di sicurezza e concedendo ulteriori 10 giorni di lavoro rispetto a quanto contrattualizzato, portando quindi la consegna dell'opera finita al 03.02.2020.

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 31.10.2019 è avvenuto un crollo del solaio "predalles" in fase di getto del calcestruzzo che, fortunatamente, non ha coinvolto alcun addetto alla realizzazione dell'opera ma solo la costruenda struttura; per tale evento la ditta esecutrice dei lavori COSEMA LAVORI S.R.L. a mezzo del legale rappresentante Ing. Carmelo Lentini depositava con prot. n. 4642 dd. 05.11.2019 in prima istanza richiesta di autorizzazione al subappalto dei lavori di scavo e demolizione previsti nell'appalto, comunicando gli estremi della ditta subaffidataria Sicheri Cristian - Piazza Giovanni Prati, 5 - 38070 - Stenico (TN) - Numero REA TN - 219390 Codice fiscale SCHCST76L15L174C - Partita IVA 02367560220 per la quale non risultava agli atti alcuna autorizzazione al subappalto da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

La ditta appaltatrice, in mancanza dell'autorizzazione al subappalto sopra menzionato depositava al prot. n. 4679 dd. 06.11.2019 il piano delle demolizioni delle opere collassate durante l'esecuzione dei lavori sopra menzionate comunicando inoltre all'amministrazione comunale con prot. n. 4696 dd. 07.11.2019 che l'evacuazione dei materiali di demolizione extrappalto veniva effettuata dalla Sicheri Cristian con sede in Stenico, Via G Prati.

Il Direttore dei Lavori con ordine di servizio (prot. n 41 dd. 08.01.2020) riscontrava in sintesi:

- La discrepanza temporale tra quanto ipotizzato nel documento "crono programma dei lavori" inerenti le tempistiche di realizzazione dell'opera presentato dalla ditta COSEMA LAVORO S.R.L. e lo stato dei lavori in essere riscontrabile in sede di cantiere, e che portava a presupporre possibili ritardi nei tempi di realizzazione e nella conseguente consegna dell'opera finita all'Amministrazione committente nei tempi contrattualmente previsti;
- risultava indispensabile il rapido e completo ripristino delle strutture ammalorate in conseguenza al danno avvenuto in fase di getto del solaio del primo piano;
- le condizioni climatiche non ostative delle lavorazioni cantieristiche attese;

disponendo altresì la ripresa dei lavori da parte di COSEMA LAVORI e la predisposizione entro 10 giorni di un nuovo e congruente “cronoprogramma dei lavori” capace di dare positiva risposta alle attese contrattuali;

la ditta appaltatrice (prot. n. 206 dd. 16.01.2020) chiedeva una proroga per la consegna del “cronoprogramma” di ulteriori 10 giorni;

con nota prot. n. 457 dd. 03.02.2020 la ditta appaltatrice comunicava che le variabili non consentivano compiutamente di fissare una data certa di conclusione dei lavori e la stima effettuata permetteva di prevedere non meno di ulteriori 90 giorni lavorativi, termine oltre la scadenza naturale contrattuale.

A seguito delle comunicazioni sopra descritte il Responsabile Unico del Procedimento richiedeva al Direttore dei Lavori con prot. n. 584 dd. 10.02.2020 quanto a seguire:

- *“una relazione particolareggiata in merito all’andamento del cantiere in oggetto per considerare l’eventuale sussistenza delle condizioni previste dall’art. 58.4 della LL.PP 10 settembre 1993 n.26. In particolare il Direttore dei Lavori relazioni in riferimento alla sussistenza di eventuali comportamenti dell’appaltatore che si possano configurare quale grave inadempimento rispetto alle obbligazioni del contratto.*
- *Si richiede inoltre alla D.L. di presentare al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni svolte a far data del verbale di consegna del cantiere ad oggi;*
- *di comunicare eventuali contestazioni insorte con l’imprenditore e/o collaudatore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori;*
- *elenco degli Ordini di servizio impartiti all’impresa esecutrice;*
- *copia del registro di contabilità e del giornale dei lavori”.*

A seguito della richiesta di cui sopra il Direttore dei Lavori richiedeva con prot. n. 653 dd. 17.02.2020 una proroga per la consegna di tale documentazione, per la quale il R.U.P. concedeva con prot. n. 690 dd. 18.02.2020 ulteriori 10 giorni per la consegna.

Nel rapporto sulle principali attività di cantiere e sulle lavorazioni svolte dalla data del 20.03.2019 al 10.02.2020 pervenuta con prot. n. 838 dd. 27.02.2020 il Direttore dei Lavori Ing. Alberto Flaim comunicava al R.U.P.:

- che le lavorazioni erano ferme alla data del 22.11.2019;
- che l’impresa risultava in grave ritardo sull’avanzamento dei lavori visto che gli stessi dovevano già essere conclusi in ogni loro parte in data 04.02.2020;
- che il ritardo calcolato dal 01.08.2019, termine per il quale era previsto il completamento del solaio, al 04.02.2020, che rappresentava il termine contrattuale, risultava pari a 187 giorni;
- la mancata consegna da parte dell’impresa appaltatrice del cronoprogramma richiesto tramite ordine di servizio Ods 01.

Il Responsabile Unico del Procedimento con prot. n. 892 dd. 02.03.2020 richiedeva al Direttore dei Lavori:

- la formulazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine pari a quindici giorni per la consegna dell’opera in oggetto finita o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento;
- consegna al RUP e al collaudatore di copia ufficiale di tutta la documentazione di controllo e accettazione dei materiali inerenti i lavori già eseguiti in cantiere mediante anticipo di una relazione del D.L a struttura parzialmente ultimata (da intendersi in riferimento alle opere realizzate fino al 04.02.2020).

Sulla base:

- della contestazione degli addebiti prot.n. 920 dd. 03.03.2020 inviata dal Direttore dei Lavori alla ditta appaltatrice;
- delle osservazioni di cui al prot. n. 1149 dd. 26.03.2020 prodotte dalla ditta appaltatrice COSEMA LAVORI a seguito della contestazione degli addebiti da parte del Direttore dei lavori;
- **del perpetuarsi del fermo cantiere e delle lavorazioni messo in atto dalla ditta appaltatrice COSEMA LAVORI,**

considerato che agli atti non risultava presente alcuna documentazione per la quale si potesse dedurre un'imposizione di fermo cantiere o atto ostativo al proseguimento delle lavorazione da parte della ditta appaltatrice, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto all'Amministrazione comunale la risoluzione del contratto di cui al Rep. n.280 dd. 19.02.2019, in considerazione del grave inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni del contratto, in particolare all'abbandono ingiustificato del cantiere.

La situazione con l'impresa era la seguente:

- la ditta aveva depositata con prot. 2022 dd. 10.05.2019 polizza fideiussoria n. 28019963568 di € 29.120,00 della Tokio Marine Europe S.A. a garanzia dei "Lavori di realizzazione nuova caserma VVFF di Stenico – contratto rep. 280 dd. 19/02/2019";
- all'impresa, come previsto contrattualmente, era stato liquidato un anticipo contrattuale pari ad euro 31.815,75;
- nel corso dei lavori sono stati corrisposti all'impresa n.2 stati di avanzamento lavori in base ai certificati di pagamento emessi dal Direttore dei Lavori in data 18.06.2019 di cui al prot. n. 2580 dd. 21.06.2019 per un importo totale pari a 53.603,00 comprensivo di I.V.A. ritenute, recupero anticipazione e in data 28.06.2019 di cui al prot. n. 4634 dd. 04.11.2019 per un importo totale pari a 47.711,40 comprensivo di I.V.A. ritenute, recupero anticipazione.

In data 30.03.2021 pervenuta al prot. 1375, il RUP depositata una relazione integrativa come di seguito testualmente riportata:

*“Considerata la relazione del Responsabile Unico del Procedimento inerente i lavori di realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Stenico di data 09.10.2020 al protocollo comunale n. 3936 di data 12.10.2020 la quale si riferiva all'arco temporale compreso tra l'approvazione del progetto esecutivo e la proposta da parte del R.U.P di risoluzione del contratto di cui al rep. n. 280 dd. 19.02.2019, in considerazione del grave inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni del contratto, in particolare all'abbandono ingiustificato del cantiere.*

*Con la presente relazione si prosegue l'obiettivo di proseguire la descrizione dei principali e salienti atti e procedure succedute nell'arco temporale compreso dalla data di risoluzione del contatto ad oggi.*

#### **Considerato quanto a seguire**

- 1) *Con protocollo n. 3936 di data 12.10.2020 il Responsabile Unico del Procedimento relazionava alla Giunta comunale e proponeva la risoluzione del contratto di cui al Rep. n. 280 dd. 19.02.2019 sottoscritto tra Comune di Stenico e la ditta appaltatrice dei lavori COSEMA LAVORI S.R.L in considerazione del grave inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni del contratto, in particolare all'abbandono ingiustificato del cantiere.*
- 2) *Con protocollo n. 4544 di data 24.11.2020 si dava comunicazione della deliberazione di risoluzione n.100/2020 della Giunta comunale di Stenico (TN) per grave inadempimento e grave ritardo della ditta appaltatrice COSEMA LAVORI S.r.l al collaudatore delle strutture Ing. Corrado Rossi che contestualmente si invitava alla redazione di una relazione riservata al sottoscritto R.U.P in riferimento alla coerenza strutturale di quanto costruito, con particolare*

riferimento a: a) se le strutture ad oggi realizzate corrispondono a quanto progettualmente previsto e depositato presso l'ufficio Cementi Armati della P.A.T b) se le strutture ad oggi realizzate e/o progettate sono coerenti con le Norme Tecniche per le Costruzioni.

- 3) Con protocollo n. 4545 di data 24.11.2020 si notificava la deliberazione n.100/2020 della Giunta comunale di Stenico (TN) ad AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A e si richiede la contestuale escussione della polizza fidejussoria n. 803706275 di data 01.02.2019 sottoscritta e prestata per la cauzione definitiva dalla ditta appaltatrice Cosema Lavori S.r.l. con sede in Roma, C.F./I.V.A. 09796311000.
- 4) Con protocollo n. 4546 di data 24.11.2020 si notificava al Direttore dei Lavori Ing. Alberto Flaim la deliberazione giuntale n.100/2020 avente ad oggetto: "Contratto n. 280 di Rep. del Segretario Comunale, di data 19.02.2019 avente oggetto l'esecuzione dei "lavori di realizzazione nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Stenico" (CIG 7593856835 CUP H18D17000010003). Risoluzione per grave inadempimento e grave ritardo della ditta appaltatrice COSEMA LAVORI S.r.l di Roma – C.F./I.V.A. 09796311000."
- 5) Con protocollo n. 4547 di data 24.11.2020 si notificava alla ditta appaltatrice COSEMA LAVORI S.R.L la deliberazione giuntale n.100/2020 della Giunta comunale di Stenico (TN) avente ad oggetto: "Contratto n. 280 di Rep. del Segretario Comunale, di data 19.02.2019 avente oggetto l'esecuzione dei "lavori di realizzazione nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Stenico" (CIG 7593856835 CUP H18D17000010003). Risoluzione per grave inadempimento e grave ritardo della ditta appaltatrice COSEMA LAVORI S.r.l di Roma – C.F./I.V.A. 09796311000.
- 6) Con protocollo n. 4571 di data 26.11.2020 AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A comunicava che esaminata la posizione, risulta che la garanzia emessa è stata ridotta dell'80% in ossequio al disposto dell'art. 103 del decreto legislativo 50/2016 e pertanto pari a € 23.780.
- 7) Con protocollo n. 4607 di data 26.11.2020 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuel Appoloni dava istruzione al Direttore dei Lavori Ing. Alberto Flaim di ottemperare alle prescrizioni dettate dall'art. 108 comma 6 del D.lgs 50/2020 in merito ai lavori per la costruzione della caserma dei VVF di Stenico. Con specifica disposizione di contattare tempestivamente l'impresa affidataria COSEMA LAVORI S.r.l per la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, alle condizioni e nei termini dell'art 108 comma 6 del D.lgs 50/2020.
- 8) Con protocollo n. 4635 di data 30.11.2020 il Direttore dei Lavori comunicava al R.U.P. quanto a seguire "omissis...indisponibilità di accesso al cantiere che risulta recintato e con cancello di ingresso chiuso tramite lucchetto; area di cantiere e chiavi di accesso del cancello di ingresso sono, per quanto di mia conoscenza, nella disponibilità del solo appaltatore...omissis"
- 9) Con protocollo n. 4665 di data 30.11.2020 la ditta COSEMA LAVORI S.r.l contesta la risoluzione del contatto.
- 10) Con protocollo n. 4823 di data 09.12.2020 il R.U.P. rispondeva al direttore dei Lavori quanto a seguire: "omissis...La S.V risulta incaricata della Direzione dei Lavori e contestualmente del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere, in tale veste risulta titolato per il ruolo che ricopre a richiedere/ordinare all'impresa appaltatrice di consentirle l'accesso al cantiere per svolgere il suo incarico seppur non siano in atto lavorazioni...omissis"
- 11) Con protocollo n. 4862 di data 10.12.2020 il Collaudatore Ing. Corrado Rossi in risposta al protocollo n. 4544 di data 24.11.2020 consegna la relazione riservata al R.U.P. dalla quale in sintesi emerge quanto a seguire:
  - c) dalle misure a campione effettuate in contraddittorio non si rivelano difformità rispetto a quanto depositato all'ufficio Cementi Armati della P.A.T;

- d) la documentazione depositata del primo solaio risulta carente, e pertanto non risulta possibile stabilire con certezza la conformità di quanto realizzato con quanto progettato, in particolare con riferimento al solaio a lastra di cui non risulta depositato l'effettivo calcolo;
- e) allo stato attuale il collaudatore non può accettare quanto prodotto per una serie di mancanze e di aspetti non ancora chiariti; i principali aspetti su cui allo stato il collaudatore mantiene riserva sul piano del "calcolo strutturale" sono:
  - **I'originario deposito all'Ufficio Cementi Armati della P.A.T. risulta essere carente di molte verifiche ed elementi.**
  - **Il convincimento del collaudatore sul primo solaio (parzialmente realizzato) è che lo stesso NON sia in grado di sopportare un carico accidentale pari a 15 KN/mq quale quello dichiarato nella relazione di calcolo depositata (in particolare con riferimento alle travi principali)**
  - **Il convincimento del collaudatore con riferimento alle murature esterne contro terra, è che allo stato le stesse non appaiano completamente idonee allo scopo per cui sono state progettate. Le verifiche anche informali (non depositate) consegnate al collaudatore e dallo stesso conservate, non trovano condivisione. Si mantengono perplessità concrete sul rapporto elevazione/fondazioni, che appare al collaudatore particolarmente penalizzante.**
  - **E' solo parziale la documentazione relativa alle bolle e documenti che attestino compiutamente la tracciabilità di tutti i materiali.**
  - **Il collaudatore non ha informazioni sul Mix design di calcestruzzi, e non sono presenti informazioni sulla classe di esposizione.**
  - **Il collaudatore non ha informazioni ufficiali, di qualifica delle lastre predalles (solo relazioni di calcolo non depositate) per l'accettazione del materiale.**
  - **Appare indispensabile (anche per esigenze di chiarezza e ordine) ottenere dal progettista/Direttore dei Lavori la completa riprogettazione strutturale dell'intervento.**
  - **In mancanza dell'integrazione del deposito completa, il collaudatore non può ritenere accettabili le opere esequite e il calcolo depositato.**

- 12) Con protocollo n. 5004 di data 17.12.2020 il R.U.P. rispondeva alle osservazioni/contestazioni prodotte dalla COSEMA LAVORI S.R.L. a seguito della risoluzione del contratto di cui al protocollo n. 4665 di data 30.11.2020.
- 13) Con protocollo n. 5066 di data 21.01.2020 il Direttore dei Lavori ing. Alberto Flaim depositava la seguente documentazione:
  - a) Verbale di consistenza e inventario materiali, delle opere provvisionali e degli impianti presenti in cantiere;
  - b) Stato di consistenza dei lavori e inventario materiali, delle opere provvisionali e degli impianti presenti in cantiere a tutto il 18.12.2020;
  - c) Stato di consistenza lavori a tutto il 18.12.2020;
  - d) Libretto delle misure;
  - e) Registro di contabilità;
  - f) Sommario registro di contabilità;

Letto e considerato lo stato di consistenza corredata dei documenti allegati di cui al protocollo comunale n. 5066 di data 17.12.2020 il sottoscritto in qualità di R.U.P non ha provveduto

*all'approvazione dello stesso in quanto da un'attenta analisi risultano presenti delle voci di computo incongruenti rispetto ai dati di progetto”.*

L'amministrazione comunale con delibera n.100 di data 11.11.2020, qui integralmente richiamata, ha provveduto alla risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice COSEMA LAVORI S.r.l di Roma – C.F./I.V.A. 09796311000 per grave inadempimento e grave ritardo.

Al fine di poter procedere con la realizzazione della Caserma dei VV.F e contestualmente individuare specificatamente le responsabilità dell'impresa affidataria delle opere ed eventualmente del progettista e D.L. per il crollo avvenuto in cantiere, amministrazione comunale ha coinvolto l'Avvocatura dello Stato, tramite la quale è stato richiesto al Tribunale di Trento un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c..

Al fine dell'espletamento dell'accertamento il Giudice Dott.ssa Renata Fermanelli ha provveduto ad incaricare quale CTU l'Ing. Ropelato Daniele per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio di cui al protocollo comunale n. 4664 di data 18.10.2023 dando risposta ai seguenti quesiti:

**Quesito parte 1:**

Descriva il CTU i lavori eseguiti dalla srl Cosema Lavori in esecuzione del contratto intercorso con il Comune di Stenico fino al momento della risoluzione del contratto e la conformità di tali lavori alle previsioni del contratto stesso e degli elaborati ai quali lo stesso si riferiva.

Per il quale il CTU ha risposto testualmente nel seguente modo:

*“Si ripercorre la storia dell'appalto dell'opera oggetto del presente accertamento sino al momento della risoluzione del contratto così come narrata agli atti ed in riferimento alle documentazioni contrattuali e contabili indicate.*

*Il contratto di appalto lavori è il Rep. n. 280 datato 19.02.2019 registrato nel Comune di Stenico. Il progetto è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n. 83 dd. 02.08.2018 e modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 117 dd. 09.10.2018.*

*Il progetto aveva come scopo la realizzazione di una nuova Caserma dei VVFF di Stenico sulle pp. ff. 1166 -1163 in C.C. di Stenico, redatto dall'ing. Alberto Flaim, odierno convenuto.*

*Il costo dei lavori era di € 660.680,00, di cui € 16.891,09 per oneri della sicurezza e € 181.066,00 per somme a disposizione, per un totale complessivo di € 841.746,00.*

*Con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 28 del 03.09.2018, modificata con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 40 del. 16.10.2018, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo.*

*A seguito di espletamento di gara telematica è risultata aggiudicataria l'impresa COSEMA LAVORI S.R.L.. con sede legale in via Valsassina, 20 – Roma, con offerta di € 561.577,07 a cui vanno sommati € 16.891,09 e per la sicurezza, per un totale di € 578.468,16.*

*Nel contratto il tempo utile per eseguire i lavori era di 310 (trecentodieci) giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, avvenuta il 20.03.2019, e perciò entro il 24.01.2020.*

*In data 06.08.2019 con delibera della Giunta comunale n. 81 è stata approvata la perizia di variante n. 01 di importo inferiore al 15% del complessivo a contratto. Sono stati concessi altri 10 giorni naturali e consecutivi da sommare ai 310 giorni previsti da contratto. Il nuovo termine per la realizzazione dell'opera in tutte le sue parti risultava quindi il 04.02.2020.*

*Il 31.10.2019 si è verificato il crollo in fase di getto della porzione sud del primo solaio, che non ha cagionato danni alle persone.*

*Nel corso del contradditorio peritale, come riportato nel verbale del 28.06.2022 (all.1), le parti confermavano che il solaio è collassato in fase di getto.*

*Dal giornale lavori si evince che dalla data del crollo si è proseguito con le demolizioni delle componenti pericolanti del solaio crollato. Le demolizioni sono proseguiti fino al 22.11.2019 da quanto risulta annotato sul giornale lavori. Da quella data non risultano più ulteriori lavorazioni.*

*Le opere eseguite fino a tale data, così come verificate in occasione del sopralluogo peritale:*

- *Cantierizzazione*
- *Scavi necessari alla realizzazione delle fondazioni dell'edificio e muri esterni (mancano i riempimenti e le relative sistemazioni di piazzali e aree limitrofe)*
- *Strutture di fondazione in c.a. e elevazioni in c.a., comprese le scale interne, ma solo fino alla quota del primo solaio. Il primo solaio risulta provvisto di armature strutturali ma parzialmente posato nella sua componente prefabbricata (predalles) e parzialmente gettato (solo cls cordoli e alcune travi). Il solaio non risulta quindi completato tanto che è ancora sostenuto dai puntelli. Il muro esterno in c.a., posto sul lato est, risulta in fase di parziale realizzo, mentre quello sul lato ovest è realizzato.*

*Non risultano realizzate, o in fase di realizzazione altre opere di primaria importanza dal punto di vista dell'avanzamento dei lavori.*

*Le opere eseguite sono state contabilizzate e riportate nella relazione del direttore lavori sullo stato di consistenza al 18.12.2020 riportata in all. 12. Le parti nel corso delle operazioni peritali hanno condiviso e confermato la correttezza di tale documento.*

*Con il verbale di deliberazione n. 100 d.d. 11.11.2020 la Giunta comunale predisponeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave ritardo.*

*Il 09.12.2020 il collaudatore ing. Rossi Corrado risponde ad alcuni quesiti posti dal RUP, documento con prot. 4862 d.d. 10.12.2020.*

*Il primo quesito è se le strutture ad oggi realizzate corrispondano a quanto progettualmente previsto e depositato presso l'ufficio C.A. della P.A.T. A tale quesito il collaudatore risponde che in data 18.02.2020 è stato condotto un sopralluogo con la presenza della DL/progettista e del RUP. Come verbalizzato venivano effettuate in contradditorio alcune misure in cantiere sulla geometria delle opere realizzate.*

*Dalle misure a campione non si rilevavano importanti difformità rispetto a quanto depositato all'ufficio CA.*

*Veniva tuttavia evidenziato che la nomina del collaudatore era stata fatta dopo il crollo del solaio, avvenuto il 30.10.2019, e ovviamente dopo tutte le altre lavorazioni già eseguite alla data della nomina.*

*Ciò che risultava verificabile dal collaudatore (e quindi anche dal CTU nell'odierno procedimento) è solo ciò che risulta direttamente visibile in loco, e quindi in concreto solo alcune delle grandezze geometriche delle opere.*

*Non si ha quindi la possibilità di esprimersi su quanto non visibile e sulle armature di tutti gli elementi già realizzati. Per avere indicazioni riguardo alla corrispondenza di ciò che è già stato realizzato con il progetto presente nel contratto d'appalto ci si deve rifare ai controlli della DL.*

*Per quanto di pertinenza con il quesito il collaudatore sottolineava comunque una leggera difformità tra progetto e realizzato: le lastre predalles del primo solaio, che ad oggi risultano in opera solo per la campata centrale e per quella di monte, sono state poste in opera anche all'intadossso delle travi di spina, appunto in difformità alle previsioni del progetto depositato.*

*Tale fatto avrebbe comportato che, a parità di altezza strutturale del solaio, diminuisce la coppia utile di lavoro rispetto a quanto progettato.*

*Dal verbale delle operazioni peritali del 19.09.2022 (all.1) si evince che le travi hanno altezza di 40 cm compresa la lastra predalle, che sono realizzate sopra la lastra predalles e che l'altezza delle gabbie è 34 cm.*

*Dalla tavola strutturale del solaio predalles riportata in all.7 (all. 5 alla memoria di costituzione redatta a firma dell'Avv. Palma il 25.03.2022 per conto di COSEMA LAVORI SRL) si ricava che l'altezza complessiva del solaio è 40 cm così suddivisa: 4 cm base lastra, 28 cm polistirolo, 8 cm cappa di completamento. Avendo poggiato le gabbie della trave di spina sulle lastre, una volta gettato il solaio la trave perderebbe 4 cm di altezza, coincidenti con lo spessore della base lastra, e risulterebbe pertanto alta 36 cm. Il progetto (vedi tavola 06ca progetto strutturale ing. Flaim) prevedeva che la trave di spina fosse alta 40 cm (e quindi che la lastra del solaio predalles andasse interrotta in corrispondenza di questo elemento) e avesse una gabbia alta 34 cm. Risulta quindi conforme l'altezza delle gabbie, mentre la trave risulterebbe più bassa e quindi non conforme a quanto depositato.*

*Nella risposta dell'ing. Flaim prot. 2389 d.d. 25.06.2020 alle osservazioni espresse nella nota del collaudatore di data 03.04.2020 il progettista sottolinea che "la differenza delle geometrie proposte prende origine da quanto concretizzato in opera, ovvero dall'aver realizzato, in modo diverso da quanto progettualmente immaginato, l'accostamento delle lastre del solaio predalles sui nodi di interconnessione con le travi, mantenendo però la geometria della sovrastante struttura in c.a. inalterata ma innalzando dell'uguale spessore del solaio a scapito degli strati di finitura ad essa sovrapposta". Questa affermazione non sembra però trovare del tutto riscontro con quanto visto in occasione del sopralluogo del 19.09.2022, dato che i ferri negativi previsti dalla tavola strutturale del solaio predalles sono stati posti in opera in modo tale da rendere di difficile realizzazione l'innalzamento della gabbia della trave di spina come proposto dalla DL. Non si hanno a disposizione riscontri del fatto che questa specifica richiesta sia stata espressa dalla DL alla stazione appaltante.*

*Non è possibile esprimersi sulla conformità delle lastre predalles in quanto non sono reperibili agli atti documenti di qualifica per l'accettazione del materiale.*

*Dai verbali di prelievo dei campioni cubici di calcestruzzo, riportati in Non è possibile esprimersi sulla conformità delle lastre predalles in quanto non sono reperibili agli atti documenti di qualifica per l'accettazione del materiale.*

*Dai verbali di prelievo dei campioni cubici di calcestruzzo, riportati in allegato nella risposta dell'Ing. Flaim prot. 2389 d.d. 25.06.2020 - A03 alla relazione del Collaudatore d.d. 24.02.2020, si nota che:*

- nel verbale n. 01 d.d. 07.06.2019 la DL ha flaggato per i n. 04 campioni prelevati la classe di resistenza C25/30 per il cls delle fondazioni;
- nelle tavole strutturali viene indicata come classe di resistenza del cls la C28/35 per le strutture di fondazione e di elevazione, in difformità da quanto scritto nel verbale di prelievo;
- nel verbale n. 02 d.d. 31.07.2019 la DL ha flaggato per i n. 04 campioni prelevati la classe di resistenza C25/30 per il cls dei pilastri;
- nelle tavole strutturali viene indicata come classe di resistenza del cls la C28/35 per le strutture di fondazione e di elevazione, in difformità da quanto scritto nel verbale di prelievo;
- nel verbale n.01 d.d. 07.06.2019 la DL ha flaggato per i n. 03 campioni prelevati la classe di resistenza B450C per l'acciaio degli elementi di fondazione. Nelle tavole strutturali viene indicata come classe di resistenza dell'acciaio per barre di armatura e per reti elettrosaldate la B450C, in conformità da quanto scritto nel verbale di prelievo;
- nel verbale n.02 d.d. 07.06.2019 la DL ha flaggato per i n. 03 campioni prelevati la classe di resistenza B450C per l'acciaio degli elementi di fondazione. Nelle tavole strutturali viene indicata come classe di resistenza dell'acciaio per barre di armatura e per reti elettrosaldate la B450C, in conformità da quanto scritto nel verbale di prelievo;

- nel verbale n.03 d.d. 07.06.2019 la DL ha flaggato per i n. 03 campioni prelevati la classe di resistenza B450C per l'acciaio degli elementi di fondazione. Nelle tavole strutturali viene indicata come classe di resistenza dell'acciaio per barre di armatura e per reti elettrosaldate la B450C, in conformità da quanto scritto nel verbale di prelievo;

Si evidenzia che nei controlli di accettazione eseguiti la DL ha inserito correttamente il valore di resistenza del cls relativo alla classe di progetto C28/35"

#### **Quesito parte 2:**

Accerti le cause del crollo del solaio ed in particolare se tale crollo sia stato causato da errori progettuali ovvero dalla non corretta esecuzione del progetto, indicando in ipotesi condotte della società esecutrice e del progettista o direttore dei lavori che siano causalì rispetto a tale crollo, teni la conciliazione delle parti.

Per il quale il CTU ha risposto testualmente nel seguente modo:

"È dichiarato nelle memorie agli atti, ed è stato confermato e condiviso nel corso delle operazioni peritali, che il solaio è crollato in fase di getto. Si offrono di seguito alcune considerazioni volte a individuare eventuali correlazioni tra il crollo ed eventuali errori o carenze progettuali, come richiesto nel quesito. Si è innanzitutto esaminata l'analisi dei carichi presente nella relazione di calcolo del progettista, rilevando che essa è coerente con l'analisi dei carichi riportata nella tavola progettuale del solaio (all.7) e nella relazione del solaio (all.8).

Si escludono quindi errate informazioni che potevano essere a giustificazione di una eventuale errata scelta della tipologia e della maglia dei puntelli da parte dell'impresa. È stata fornita dall'Ing. Lentini la scheda dei puntelli utilizzati (all.9). Dalle fotografie raccolte durante il sopralluogo del 19.09.2022 (all.2), eseguito nel corso delle operazioni peritali, si nota che i puntelli che sorreggono il solaio ancora in opera presentano certificazione e riportano la seguente sigla: EN 1065 CLASSE B.

...omissis...

La UNI EN 1065:1999 è la norma tecnica relativa ai puntelli telescopici regolabili in acciaio, e all'interno della stessa ci sono le specifiche di prodotto, progettazione e verifica attraverso calcoli e prove.

Dalla scheda tecnica dei puntelli CLASSE B (nel seguito si riporta un estratto della stessa) si ricava che, in funzione delle estensioni minime e massime dei puntelli, possono variare le portate massime. A titolo di esempio, i puntelli AP -FC cm 200/360 hanno una portata minima (a puntello chiuso) di 3030 kg ed una massima a puntello completamente aperto di 1110 kg. Per altezze comprese tra i 2,80 e i 5,00 m devono essere utilizzati i puntelli aventi sigla AP -FC cm 280/500. Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva, estratta dalla documentazione condivisa dall'Ing Lentini (all. 9), in cui sono elencate tutte le informazioni necessarie al fine di un corretto utilizzo dei puntelli.

...omissis...

Nella tavola 12 CA PARETI (all.10) viene riportata dal progettista una sezione tipo delle elevazioni da cui si ricava che:

- la quota di estradosso delle fondazioni è pari a +0,00 m
- la quota di intradosso del primo solaio è pari a +4,65 m Le quote riportate sono le quote strutturali sono state riscontrate in cantiere in occasione del sopralluogo del 19.09.2022.

La lunghezza operativa dei puntelli quindi doveva essere di 4,65 m. A questo punto, rifacendoci alla tabella in cui sono riportate le proprietà tecniche dei puntelli CLASSE B, possiamo affermare che dovevano essere utilizzati in opera puntelli AP -FC cm 280/500 per un'estensione a favore di sicurezza di 4,65 m (al netto dei listoni in legno posti tra puntello e solaio per migliorare la distribuzione del carico all'interfaccia). Interpolando linearmente tra il valore di portata per puntello chiuso (2,80 m) pari a 2576 kg e quello per puntello completamente aperto (5,00 m) pari a 808 kg si ricava:

...omissis...

*Andava verificato che l'area di carico agente su ciascun puntello generasse un carico uguale o inferiore a quello appena calcolato. Dato che il peso proprio del solaio riportato nella tavola dello stesso (all. 7) è di 535 kg/mq, si ricava:*

*...omissis...*

*Non è al momento verificabile se tale prescrizione sia stata rispettato all'atto della formazione dei puntelli, risultando gli stessi rimossi e comunque verosimilmente resi inutilizzabili dal crollo del solaio. Non si riesce inoltre a ricavare informazioni che confermino che il puntello in opera che sosteneva il solaio crollato fosse del tipo AP -FC cm 280/500.*

*Nella fotografia che segue si nota che il piano di appoggio dei puntelli potrebbe essere stato eterogeneo e non uniforme, generando reazioni a terra differenti.*

*...omissis...*

*Se tra puntelli adiacenti ci sono differenti cedimenti, il puntello che ne subisce meno viene sovraccaricato, non garantendo più il comportamento per cui era stato predisposto. Per quanto illustrato non si rileva la presenza di errori progettuali o una non corretta esecuzione del progetto che possano essere causali rispetto al collasso strutturale avvenuto. Al proposito l'Ing. Lentini in data 09.10.2022 trasmetteva al CTU la relazione riportata in all. 11 che voleva essere a supporto di quanto sostenuto nella memoria di costituzione della sua assistita Cosema Lavori, ovverossia che (pag. 3) "Il cedimento, probabilmente è stato causato da un errore progettuale della Stazione Appaltante, a causa del quale l'impresa è stata costretta a lavori supplementari per la rimozione del materiale, la realizzazione del solaio stesso e quindi il suo ripristino". In tale documento si segnalano alcune incongruenze riportate negli elaborati progettuali, ma non è riportato alcun elemento che possa mettere in correlazione errori progettuali e cause del crollo.*

**Pertanto, alla luce delle considerazioni effettuate, e sulla base della documentazione resa disponibile, si ritiene che il crollo, avvenuto in fase di getto, possa essere stato causato solo da una errata predisposizione dei puntelli da parte dell'impresa esecutrice, nel numero, nella tipologia o nella formazione del piano di appoggio.**

Alla luce di quanto sopra relazionato, si prende atto che i lavori di realizzazione sono stati interrotti per abbandono della ditta appaltatrice Cosema Lavori s.r.l. non portando a compimento le opere strutturali e a seguito di questo abbandono non risulta subentrabile alcun'altra ditta in quanto non sarebbe garantita la continuità strutturale e la garanzia da parte del costruttore per opere parzialmente eseguite.

Risulta inoltre l'incollaudabilità delle strutture parzialmente realizzate per le quali si rimanda a quanto relazionato dal collaudatore Ing. Corrado Rossi di cui al protocollo comunale n. 4862 di data 10.12.2020, agli atti.

Al fine di poter procedere con la realizzazione della Caserma dei VV.F di Stenico quale servizio essenziale e presidio indispensabile del territorio risulta necessario chiudere l'attuale procedimento mediante:

- revoca degli incarichi in essere;
- demolizione e smaltimento di quanto realizzato e risultato non collaudabile;
- contabilizzazione delle spese ed i danni recati al comune;
- richiesta risarcitoria del danno subito in funzione delle responsabilità attribuibili mediante giudizio di merito.

Si rende altresì necessario procedere all'apertura di un nuovo procedimento provvedendo al rifacimento della progettazione e conseguenziale ri-appalto dei lavori.

Accertata la propria competenza all'adozione della presente determinazione per quanto esposto in premessa.

VISTO:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;

- la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, avente ad oggetto norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- la legge provinciale 26 maggio 2023 n. 4, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale;
- il decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/leg, avente ad oggetto Regolamento concernente "Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- il decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2023, n. 12-88/leg, avente ad oggetto regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/leg (Regolamento concernente "Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg") e del decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 9-85/leg (Regolamento concernente "Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016")";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale vigenti.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario; sub lettera A).

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. Per quanto in premessa dettagliatamente riportato, la chiusura del procedimento in essere mediante:
  - a. revoca dell'incarico all'Ing. Alberto Flaim di Comano Terme della D.L. contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva relativa alla realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Stenico sulle pp.ff. 1163 – 1166 in C.C. di Stenico. CIG: 7593856835;
  - b. revoca dell'incarico all'ing. Rossi Corrado della società C.S.P. Engineering S.r.l. con sede in Trento via Zambra n. 6, p.iva. 01958100222 per la redazione del collaudo statico per la

realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Stenico sulle pp.ff. 1166-1163 in C.C. Stenico I, liquidando le prestazioni effettivamente rese. - CIG: Z8A2AB9DC4;

- c. atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei lavori di demolizione e smaltimento di quanto realizzato;
- d. atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere al calcolo dell'importo dei danni recati all'amministrazione comunale;
- e. avvio di richiesta risarcitoria del danno subito in funzione delle responsabilità attribuibili mediante giudizio di merito, esternalizzando l'incarico di rappresentanza.

2. di dare altresì atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di avviare un nuovo procedimento per la realizzazione di una nuova caserma a servizio dei vigili del fuoco volontari di Stenico mediante esternalizzazione dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica ed esecutivo nonché direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

3. di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n.2;

4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2

5. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:

- a. ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
- b. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mattevi Monica  
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica  
(Firmato digitalmente)

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 23/11/2023 al 03/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica  
(Firmato digitalmente)

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica  
(Firmato digitalmente)

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 04/12/2023 ai sensi dell'art. 183 comma 3 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica  
(Firmato digitalmente)

---